



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun, 93 - 23030 Livigno - Tel. 0342/991.111 - Telefax 0342/991.100
Cod. fisc. 83000850145 - <http://www.comune.livigno.so.it> - e-mail: segreteria@comune.livigno.so.it

Nr. 116 Registro Ordinanze

Prot. 18534 I/8

OGGETTO: Regolamentazione del transito sulle strade sterrate, piste ciclabili e divieto di campeggio o attendamento. Parziale modifica della precedente Ordinanza nr. 1972 del 29 maggio 1997.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che il territorio del Comune di Livigno esterno al centro abitato, per le sue peculiarità è di particolare pregio naturale per cui occorre preservare tali bellezze naturalistiche dall'uso indiscriminato che ne comporterebbe irrimediabilmente la sopravvivenza e conservazione;
- che il territorio è meta di un sempre maggior numero di escursionisti che vi accedono tramite le strade sterrate ed i sentieri tracciati, per cui si rende altresì doveroso ed opportuno assicurare l'incolumità e la tranquillità degli escursionisti;
- che si deve comunque garantire ai proprietari dei terreni coltivati ed a coloro che durante la stagione estiva portano il loro bestiame sui pascoli comunali, l'accesso alle rispettive baite ed ai terreni per effettuare le lavorazioni agricole necessarie;
- che, per raggiungere gli scopi di cui sopra, è opportuno e doveroso limitare l'accesso indiscriminato sulle strade di campagna dei mezzi motorizzati, che diversamente si sentirebbero autorizzati a praticare il fuoristrada indiscriminato, anche uscendo dalla sede tracciata con danni al terreno circostante, creando situazioni di pericolo per i pedoni e inquinamento ambientale sia dal punto di vista acustico che dell'aria e con dispersione di polvere che si depositerebbe poi nel terreno verde attiguo alle strade;
- che non vi sono siti serviti da strada di campagna così lontani da non poter essere facilmente raggiunti a piedi;
- che durante la stagione estiva sono comunque in funzione alcuni impianti di trasporto a fune, per cui le cime delle montagne che circondano Livigno possono essere agevolmente raggiunte con l'utilizzo di tali impianti;

RITENUTO quindi necessario regolamentare ulteriormente il transito sulle sterrate dei mezzi motorizzati e l'esercizio del campeggio che in assenza di adeguate strutture igienico sanitarie determina, a seguito di comportamenti non consoni, il crearsi di escrementi, acque luride e rifiuti in area di particolare pregio con deturpamento dell'ambiente e dell'immagine della zona;

VISTA la vigente legislazione in materia e gli art. 50 e 54 del Dlgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e l'art. 30 del vigente Statuto Comunale;

VISTI l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, commi 4 e 5, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 1972 del 29 maggio 1997, relativa alla regolamentazione del transito sulle strade sterrate - divieto di campeggio ed attendamento nel territorio del Comune di Livigno e della Frazione di Trepalle a parziale modifica della precedente Ordinanza nr. 1775 del 28.06.1995 ;

ORDINA

1) A far data dal **10.09.2007**, sulle seguenti strade o tratti di esse:

a) **LIVIGNO**

1. Via Federia oltre il rifugio Calcheira
2. Via Luleta;
3. Via Monte Sponda – Rifugio Camanel;
4. Via Plazecc;
5. Via Chestel;
6. Via per la località Tee delle Tagliede (*Tea del Plan*);
7. Vie per le località Boscola, Tee del Plan, Tee da Rin;
8. Via per le località Baite dal Pel – Carosello 3000;
9. Via dali Reza (*da Pont Lungo a Campacciol da Sota*);
10. Via delle Stebline;
11. Via d'accesso all'Alpe Mont;

Segue ordinanza nr. 116 del 03 settembre 2007

12. Via d'accesso all'Alpe Vago;
13. Strada sterrata località Valfin (*che dall'Olta di Chidin raggiunge l'ex discarica A.E.M.*);
14. Strada Pont dal Vert – Collini;
15. Via dali Mina;
16. Strada lungo il fiume Spoel nel tratto Pont dali Pont - Ponte Bondio - Rin da Rin
17. Ponte S. Giovanni - Passeggiate pedonali;
18. Via Contin - Gerus – Teola;
19. Strada in località Freita dal Rin di Valfin sino al Bar Fior di Bosco;
20. Strada di accesso alle Tee di Pozz;
21. Via dala Corta, dalla tea del Vidal e da Pemont fino al Passo Eira;
22. Strada di accesso alle Tee del Brun;
23. Via Restel (*a partire dalla nuova Latteria*);
24. Via Alpisella.

b) TREPALLE

1. Strada Passo Eira – Mottolino – Mont dala Nef – Camanel dei Planon;
2. Strada Passo Eira - Crap dala Parè;
3. Via Valecia.

Su ogni pista ciclabile presente sul territorio comunale e su tutti i sentieri tracciati e non tracciati, mulattiere, prati, terreni e qualunque altro tipo di percorso anche se consentono il raggiungimento delle “Tee”, dei rifugi, o di mete diverse:

E' VIETATO il transito e la sosta dalle ore **00.00** alle ore **24.00** di tutti i giorni (*festivi compresi*) a tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli a motore regolarmente autorizzati in deroga alla presente ordinanza da parte del Comando Polizia Locale di Livigno (SO);

I veicoli autorizzati e anche le biciclette dovranno mantenere una velocità adeguata alle condizioni delle strade ed alle particolari situazioni del momento e comunque non superiore a 30 Km/h, in modo tale da non creare pericolo ai turisti deambulanti.

Il rilascio dei permessi avverrà secondo le seguenti indicazioni ed eventuali deroghe verranno valutate caso per caso dal Comando di Polizia Locale del Comune di Livigno (SO).

Ai **possessori di “tee”** che le utilizzano ai fini agricoli o residenziali transitori, potranno ottenere fino ad un massimo di **tre** permessi per i membri del proprio nucleo familiare e i collaboratori o dipendenti, autorizzati a raggiungere con i propri automezzi la tea per ragioni di cui sopra, in modo tale che l'autorizzazione possa essere utilizzata alternativamente ad ognuno.

Ai **coltivatori dei terreni** potrà essere rilasciato **un** permesso di accesso con mezzi diversi da quelli agricoli limitatamente al periodo della fienagione compreso tra il **01 giugno ed il 30 settembre** di ogni anno. Su tale permesso dovranno essere indicate tutte le persone facenti parte del nucleo familiare abilitate a condurre automezzi, collaboratori e dipendenti.

Per esigenze comprovate connesse a lavori di manutenzione del territorio, lavori di manutenzione dei fabbricati, lavori agricoli diversi dalla fienagione, approvvigionamento di legna eccetera, saranno rilasciati permessi per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, salvo esigenze particolari.

Ai gestori delle alpi ed ai relativi collaboratori ed alle ditte preposte al ritiro dei prodotti caseari verrà rilasciato apposito permesso avente validità per la stagione.

Ai proprietari delle bestie affidate all'alpeggio che devono recarsi all'alpe per esigenze connesse al proprio bestiame, sarà rilasciato apposito permesso di accesso all'alpe valevole per una sola giornata ad esclusione della domenica e festivi.

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre, a cura del titolare, in maniera visibile sul parabrezza anteriore o sul vetro laterale sinistro dei veicoli.

In ogni caso tutti i permessi si intendono validi solo per il tratto di strada necessario a raggiungere la “tea” il terreno o il luogo ove vengono effettuati i lavori agricoli (validità stagionale).

2) In tutto il territorio del Comune di Livigno è vietata ogni forma di campeggio e attendamento libero se non nelle aree previste e predeterminate.

3) SANZIONI:

- a. chiunque transiti o sosta senza l'autorizzazione di cui alla presente regolamentazione su strade elencate al punto 1 lettera a e b è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 6 comma 4° lettera b e 14° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, successive modifiche e relativo regolamento di attuazione, **per il transito** da € 74,00 a 296,00 con pagamento in misura ridotta di **€ 74,00** e **per la sosta** da € 36,00 a €148,00 con pagamento in misura ridotta di **€36,00**;
- b. chiunque transiti o sosta senza l'autorizzazione di cui alla presente regolamentazione su ogni pista ciclabile presente sul territorio comunale e su tutti i sentieri tracciati e non tracciati, mulattiere, prati, terreni e qualunque altro tipo di percorso anche se consentono il raggiungimento delle "Tee", dei rifugi, o di mete diverse è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 con pagamento in misura ridotta di **€100,00**;
- c. chiunque operi la contraffazione, alterazione modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 con pagamento in misura ridotta di **€ 100,00** ed il ritiro dell'autorizzazione;
- d. chiunque circoli in difformità all'autorizzazione di cui è titolare è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 con pagamento in misura ridotta di **€50,00**;
- e. chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di €25,00 a €150,00 con pagamento in misura ridotta di **€50,00** ;
- f. per le violazioni di cui al punto 2) verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00 con pagamento in misura ridotta di **€100,00** ;
- g. per i conducenti dei veicoli a motore o ciclisti che non mantengono una velocità adeguata alle condizioni delle strade ed alle particolari situazioni del momento, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da €100, 00 ad €300,00 con pagamento in misura ridotta di **€100,00** ;
- h. chiunque transiti su dette strade, sentieri o mulattiere quando vi è diversa ordinanza di divieto di circolazione che verrà preventivamente esposta all'albo comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla presente ordinanza sindacale;
- i. chiunque violi le altre norme della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad €300,00 con pagamento in misura ridotta di **€100,00**;

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di constatazione o di notificazione della violazione commessa direttamente presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO) o con versamento in C/C postale indicando il numero del provvedimento sanzionatorio.

- 4) In deroga al punto 1), sono autorizzati al transito i veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso, delle Pubbliche Amministrazioni per motivi di servizio e di coloro a cui, a seguito di presentazione di domanda con motivazione fondata, viene rilasciata specifica autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale di Livigno (SO).
- 5) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa di idonea segnaletica.
- 6) Il Comando Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri di Livigno e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;
- 7) La precedente ordinanza n. 1972 del 29 maggio 1997, avente ad oggetto: "*Regolamentazione del transito sulle strade sterrate - divieto di campeggio ed attendamento nel territorio del Comune di Livigno e della Frazione di Trepalle a parziale modifica della precedente Ordinanza nr. 1775 del 28.06.1995*" è revocata con la presente.

Dalla Casa Comunale, li 03 settembre 2007.

Il Sindaco
Silvestri Attilio Lionello



COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza

Responsabile: Comandante Polizia Locale C.A. FRANZINI Cristoforo Domiziano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.